

FORMAZIONE SCUOLA LAVORO
(già PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)

CONVENZIONE

TRA


LICEO ARTISTICO "E. CATALANO" (Denominazione istituzione scolastica) con sede in Palermo via La Marmora 66, codice fiscale 80015360821 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra Rosalia Marturana nato a Agrigento il 01/05/1970 codice fiscale MRTRSL70E41A089T

E

Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) - con sede legale in Roma (RM), Via della Traspontina 21, Partita IVA 01091891000, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Rettore, Prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia (RE) il 11/06/1957, codice fiscale BNNFNC57H11H223P

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/2005, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- ai sensi dell'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (Legge di Bilancio 2019) i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";



- ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 9 settembre 2025, n. 127, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono stati ridenominati percorsi di "Formazione scuola lavoro";

Si conviene quanto segue:

Art. 1.


La LUMSA, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti nell'ambito dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" su proposta di Liceo Artistico E. Catalano], di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente inserito nei percorsi di "Formazione scuola lavoro" è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.


Art. 3.

1. Il docente tutor scolastico/interno svolge le seguenti funzioni:



- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di “Formazione scuola lavoro” e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza dei percorsi di “Formazione scuola lavoro”, rapportandosi con il tutor esterno: fissando di concerto con la LUMSA il calendario delle lezioni; comunicando alla LUMSA, entro un mese prima dell’inizio del PCTO, l’eventuale rinuncia al suo svolgimento; inviando alla LUMSA l’elenco nominativo, comprensivo delle date di nascita dei partecipanti, almeno 15 giorni prima dell’inizio del PCTO;
- d) monitora le attività formative tenuto conto che allo studente potrà essere rilasciata l’attestazione relativa al conseguimento e alla valutazione del PCTO solo se quest’ultimo avrà: 1. maturato almeno i 3/4 della frequenza delle lezioni; 2. avrà consegnato entro i termini previsti il lavoro individuale per i PCTO che lo prevedono; 3. Compilato il questionario di valutazione del PCTO;
- e) affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse, informando tempestivamente la LUMSA di ogni eventuale variazione sul numero dei partecipanti;
- f) segue le procedure indicate dalla LUMSA e utilizza la modulistica messa a disposizione dall’Ateneo;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza dei percorsi di “Formazione scuola lavoro”, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi di “Formazione scuola lavoro”, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività dei percorsi di “Formazione scuola lavoro”, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

2. Il tutor formativo esterno dell’Ateneo svolge le seguenti funzioni:




- a) collabora con il tutor scolastico interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" fissando prioritariamente il calendario delle lezioni;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- g) sospende il PCTO se il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a 10, anche nel corso delle lezioni;
- h) si impegna a rispondere al questionario di rilevazione sulla qualità del PCTO.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" i beneficiari del percorso sono tenuti a:



- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5


1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari dei percorsi di "Formazione scuola lavoro" contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai contratti di assicurazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- fornire agli studenti la formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 37 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività dei percorsi di "Formazione scuola lavoro";
- trasmettere ogni utile informazione affinché questi possa accertare l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

3. Ai fini dell'adeguamento alle norme privacy, il soggetto promotore si impegna a:

- fornire specifica informativa ai partecipanti beneficiari della Convenzione, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del reg. UE 2016/679;
- gestire i ruoli e le responsabilità privacy, designando, ove necessario, i responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del reg. UE 2016/679) e fornendo istruzioni individuali ai soggetti che agiscono sotto l'autorità del titolare in qualità di autorizzati al trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 29 del reg. UE 2016/679);



- in generale rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare, il reg. UE 2016/679 (cd. "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come armonizzato dal D.lgs. 101/2018, nonché tutti i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili al trattamento derivante dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:


- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività dei percorsi di "Formazione scuola lavoro", nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare, il reg. UE 2016/679 (cd. "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come armonizzato dal D.lgs. 101/2018, nonché tutti i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili al trattamento derivante dalla presente Convenzione.
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....



[Liceo Artistico E. Catalano
Legale rappresentante
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Marturana

]

Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA
Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)

.....